



*Il Ministro dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio*

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - DEC - 2008 - 0000913 del 19/09/2008

e del Mare

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale"; il DEC/GAB/150/07 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 settembre 2007 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S.;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata in data 1 giugno 2006 e acquisita al protocollo DSA-2006-0015840 il 09/06/2006, concernente il progetto di sostituzione e ripristino della condotta sottomarina che collega il campo boe alla diga foranea del Porto Isola e alla Raffineria di Gela, presentato dalla Società Raffineria di Gela, con sede a Gela (CL);

VISTI gli Avvisi al Pubblico apparsi in data 16 giugno 2006 sui quotidiani "La Repubblica" e "La Sicilia" al fine di consentire l'eventuale consultazione e formulazione di osservazioni;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente nel corso dell'iter istruttorio in data 20.12.2006 (DSA-2006-0033542 del 27.12.2006) e 22.03.2007 (DSA-2007-0009024 del 26.03.2007), a seguito delle richieste formulate con nota DSA-2006-0031718 del 06.12.2006; nonché le successive integrazioni trasmesse con nota del 20.02.2008 (DSA-2008-0005366 del 26.02.2008);

VISTO il parere n. 61 positivo con prescrizioni, formulato in data 20 giugno 2008 dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO CHE:

- l'area interessata dalla posa in opera della condotta sottomarina è ubicata nel Porto Isola di Gela e si estende dal pontile zona Bittone di lato levante fino al parco Boe, alla distanza di circa 5 km dalla costa; le violente mareggiate del Dicembre 2004 avevano gravemente danneggiato la diga foranea provocando l'interruzione dei collegamenti tra il campo boe e la raffineria; conseguentemente gli attracchi sulla diga sono stati considerati inagibili ed il collegamento del campo boe alla raffineria avviene attualmente, mediante un sistema provvisorio di tubazioni flessibili galleggianti che possono essere utilizzate in condizioni meteo-marine favorevoli;
- le attività del progetto consistono, pertanto, nella sostituzione e ripristino della condotta sottomarina che collega il campo boe per il carico – scarico di greggio e prodotti petroliferi alla diga foranea del Porto Isola del Petrochimico dell'ENI di Gela e successivamente alla Raffineria di Gela;
- la nuova condotta è caratterizzata da un diametro esterno di 36" e uno spessore di 13,05 mm; la lunghezza della condotta sottomarina è di circa 3.400 m;
- la sezione sottomarina, dopo appesantimento ottenuto con gunitatura di rivestimento, verrà completamente interrata;
- l'installazione della condotta sottomarina verrà realizzata in due fasi: la posa della condotta sul fondo marino ed il suo successivo interrimento per mezzo della tecnica di post - trenching, che opera asportando il materiale da sotto la condotta, dopo che questa è stata varata, tirata o posata nella posizione voluta;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso con nota n. 60255 dalla Regione Siciliana con nota 60255 del 15.09.2006 (DSA-2006-0025435 del 04.10.2006), che allegato fa parte integrante del presente decreto;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. 3468 del 21 marzo 2008 (DSA-2008-0008647 del 28.03.2008), che allegato fa parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO CHE non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

D E C R E T A

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla sostituzione e ripristino della condotta sottomarina che collega il campo boe alla diga foranea del Porto Isola alla Raffineria di Gela **a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:**

1. Il Piano di monitoraggio post – operam proposto dal proponente deve essere integrato con periodiche valutazioni del rischio ecotossicologico da svolgere con cadenza annuale per il periodo di esercizio dell'impianto fino al termine delle operazioni di bonifica e ripristino ambientale del Sito di interesse nazionale di Gela, secondo i criteri tecnico operativi riportati nel " Manuale per la movimentazione di sedimenti marini" e successive aggiornamenti, realizzato da ICRAM e APAT, sottoponendolo alla supervisione dell'ICRAM.
2. Le condotte galleggianti attualmente utilizzate debbono essere rimosse e smaltite secondo la normativa vigente in materia e secondo le modalità operative e le tempistiche da concordare prima dell'inizio dei lavori con l'ARPA Sicilia.
3. Debbono essere definiti protocolli di esercizio dell'impianto, di gestione delle situazioni di

emergenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria che assicurino la minimizzazione dei rischi per l'ambiente e che non interagiscano negativamente con le operazioni di bonifica.

4. **prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

- la Soprintendenza del Mare di Palermo – Servizio Beni Culturali e Naturalistici, come da essa espressamente richiesto, dovrà essere tempestivamente informata circa l'esecuzione dei lavori, al fine di poter esercitare le proprie competenze in materia di tutela dei beni culturali sommersi relativamente alle porzioni di specchio d'acqua su cui saranno effettuati i lavori, e di esercitare l'alta sorveglianza archeologica.
- nel corso della realizzazione dell'impianto, non dovrà essere arrecato danno al materiale storico/archeologico rinvenuto in modo fortuito sui fondali, dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'eventuale rinvenimento alla Soprintendenza, senza la cui preventiva autorizzazione non potrà essere rimosso alcun materiale afferente al patrimonio culturale dal sito. Restano comunque salve pertanto le norme sul rinvenimento fortuito di beni archeologici.

6. **prescrizioni della Regione Siciliana:**

- L'area di intervento ricade all'interno del sito I.B.A. (Important Bird Areas) n. 166 "Biviere e Macconi di Gela". Per tale motivo è necessario che il committente trasmetta all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana la richiesta di Valutazione di Incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., così come disposto dallo stesso Assessorato con nota prot. A.R.T.A. n. 12408 del 20.02.2006.
- Considerato che le aree di progetto interessano in parte di *Zostera sp.* è necessario, per una migliore analisi degli impatti, che il committente produca una carta delle biocenosi estesa anche alle aree limitrofe al tracciato di posa della condotta in oggetto, nonché una relazione contenente una valutazione analitica dell'impatto a lungo termine sulla suddetta prateria di fanerogama marina e l'individuazione delle relative misure di mitigazione.
- Il committente è onerato, prima dell'inizio dei lavori di posa della condotta, di effettuare una caratterizzazione microbiologica dei sedimenti soggetti all'escavo, al fine di verificare l'esistenza di fenomeni di contaminazione in atto che durante la fase di cantiere potrebbero causare l'inquinamento della colonna d'acqua sovrastante le aree di progetto.
- Il committente è onerato di redigere ed attuare un piano di monitoraggio ambientale delle acque e dei fondali dell'area di intervento, al fine di poter registrare eventuali inquinamenti dovuti a perdite della condotta o alterazioni dell'ecosistema marino dovute alla realizzazione delle opere in progetto.
- Il committente dovrà predisporre un piano di ripristino e/o restauro ambientale di un'area avente una superficie almeno pari a quella di progetto, da individuarsi in accordo con l'Ente gestore della riserva naturale orientata "Biviere di Gela" all'interno del perimetro della Z.P.S. ITAA0500012 "Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela". Il suddetto piano dovrà tenere conto di quanto previsto nel formulario NATURA 2000 a corredo della Z.P.S. in parola ed essere trasmesso all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana – Servizio 2 V.A.S. – V.I.A. prima dell'inizio delle attività
- Il committente ai sensi delle Circolari A.R.T.A. del 28.10.2005 e del 17.03.2006 n. 1, è onerato di acquisire sul progetto in oggetto il parere preliminare dell'Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale”;

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Siciliana provvederanno alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni dai medesimi indicate.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Raffineria di Gela, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ed alla Regione Siciliana Assessorato Industria e Assessorato Ambiente;

Il proponente trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S., della Regione Siciliana, e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma li

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**



**IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

